



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura concordataria N. 13 / 2018

PCP

Il Tribunale, in persona dei sigg.ri magistrati

ROBERTO BRACCIALINI

Presidente

ADA LUCCA

giudice

ANDREA BALBA

giudice rel

ha pronunciato la seguente

DECRETO

Visto l'art. 161, comma 6, L. Fall,

VISTA la richiesta del termine massimo di legge.

Considerato

- Che il Tribunale adito appare competente sulla base dell'esame della visura camerale depositata (sede in Genova via Luccoli 30);
- che la proponente ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- che sulla base della suddetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall;
- che la decisione di proporre domanda di concordato è stata assunta conformemente al disposto di cui all'art. 152 L. Fall;
- che la proponente ha domandato assegnarsi il termine massimo di legge per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione richiesta motivata dalla complessità del lavoro da svolgere anche in relazione alla particolarità dell'attività esercitata;
- che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

- che la ricorrente ha manifestato intenzioni di depositare un accordo di ristrutturazione o una proposta di concordato in continuità aziendale;

RITENUTO necessario:

- 1) richiedere alla proponente il deposito presso la cancelleria del Tribunale di relazione mensile sull'andamento delle attività sociali;
- 2) provvedere fin da subito alla nomina del commissario;
- 3) individuare obblighi informativi mensili;

VISTA intervenuta comunicazione al Pubblico Ministero

RIBADITO che il termine decorre dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese e, quindi dal 16.10.18;

P.T.M.

ASSEGNA a parte ricorrente il termine di gg 120 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare;

NOMINA commissario *il dott. Marcello POLLIO*

DISPONE che la ricorrente CON CADENZA MENSILE (dalla data del presente decreto) depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 2.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinqüies* l.fall.;
- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinqüies* l.fall.;
- che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

Genova, 18.X.18

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
il 19 OTT. 2018

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria BURZI